

Nuova dichiarazione di successione

Focus sulle principali differenze rispetto alla previgente normativa

Cinzia De Stefanis

Sistema **RATIO**
Centro Studi Castelli Srl

Premessa	6
Capitolo 1 - La nuova imposta di successione	7
1.1 Le novità in materia di imposte sulle successioni.....	8
1.1.1 Le novità dei trasferimenti di partecipazioni sociali e di aziende a favore del coniuge o dei discendenti.....	8
1.1.2 Limiti alla deducibilità dei debiti	10
1.1.3 Procedimento e termini.....	10
Capitolo 2 - La dichiarazione di successione	12
2.1 Dichiarazione di successione	13
2.2 Contenuto della dichiarazione di successione	14
2.3 Allegati alla dichiarazione	16
2.4 Termine per la presentazione della dichiarazione.....	17
2.5 Irregolarità, incompletezza e infedeltà della dichiarazione.....	18
2.6 Liquidazione dell'imposta in base alla dichiarazione.....	18
2.7 Rettifica e liquidazione della maggiore imposta	20
2.8 Accertamento e liquidazione d'ufficio.....	21
2.9 Pagamento dell'imposta.....	21
2.10 Dilazione del pagamento.....	22
Capitolo 3 - Inquadramento generale di tutti i cambiamenti in materia di successione, imposta di registro	25
3.1 Principi e criteri direttivi specifici per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti, diversi dall'Iva	26
3.2 Principali modifiche apportate al Testo Unico successioni e donazioni.....	27
3.3 Ruolo del Direttore dell'Agenzia delle Entrate	28
3.4 Tributi speciali.....	29
3.5 Principi di Delega del decreto sulle Imposte Indirette	30
Capitolo 4 - Le modifiche alla determinazione dell'imposta di successione, imposta di registro e donazione	32
4.1 Imposta sulle successioni e donazioni.....	33
4.1.1. Modifiche alla dichiarazione di successione	34
4.2 Imposta di registro.....	36
4.2.1 Nuove modalità di determinazione dell'imposta di registro per i trasferimenti di beni immobili e diritti reali immobiliari.....	37
4.2.2 Implementazione dell'autoliquidazione	37
4.2.3 Modifiche apportate all'art. 31 Testo Unico imposta di successione	39
4.2.4 Disposizioni dell'art. 1 Testo Unico Successioni e Donazioni in merito ai Trust	39
4.3 Donazioni tra vivi.....	41
4.3.1 Registrazione gratuita degli atti di donazione	41
4.3.2 Registrazione atti di donazione	42

Capitolo 5 - Trust	44
5.1 Presupposto Impositivo per Trust e Vincoli di Destinazione	45
5.2 Disciplina del pagamento anticipato dell'Imposta sui Trust.....	46
5.3 Modalità di pagamento anticipato dell'imposta per i Trust.....	47
Capitolo 6 - Banche dati ipotecaria e catastale	48
6.1 Modifiche all'accesso telematico alle banche dati ipotecarie e catastali.....	49
6.2 Principali obiettivi di semplificazione per la registrazione degli atti.....	50
6.3 Semplificazione della registrazione degli atti.....	51
6.4 Razionalizzazione dei Tributi Speciali Catastali	52
6.5 Registrazione degli atti giudiziari.....	53
Capitolo 7 - Imposta successioni e donazioni relativi ai beni culturali	54
7.1 Determinazione dell'imposta sulle donazioni di beni culturali vincolati.....	55
7.2 Determinazione dell'imposta di successione per i beni culturali	56
Parte seconda - Esame del modello di dichiarazione di successione attualmente utilizzato	57
Capitolo 8 – Guida all'attuale modello di dichiarazione di successione	58
8.1 Nuovo modello di dichiarazione di successione.....	59
8.2 Caratteristiche del modello	59
8.3 Soggetti abilitati a presentare la dichiarazione.....	59
8.4 Intermediari abilitati.....	60
Capitolo 9 - Analisi quadro per quadro	61
9.1 I nuovi “quadri”	62
9.2 Quadri obbligatori	62
Capitolo 10 - Frontespizio	63
10.1 Frontespizio	64
10.1.1 Tipologia di devoluzione	65
10.1.2 I dati del <i>de cuius</i>	66
10.1.3 Indicazione codice carica dichiarante.....	67
10.1.4 Impegno alla presentazione telematica.....	67
10.1.5 Casi Particolari	68
10.1.6 File telematico e copia stampata	68
10.1.7 Documenti da conservare	68
Capitolo 11 - Quadro EA - Eredi/legatari	70
11.1 Quadro eredi/legatari.....	71
11.1.1 Singolo erede.....	72
11.1.2 Tipologie di “eredi”	72
11.1.3 Elenco eredi/chiamati	73
11.1.4 Persona con disabilità	73
11.1.5 Collegamento eredi/cespiti	74

Capitolo 12 - Quadri dell'attivo ereditario	75
12.1 Quadri immobiliari	76
12.1.1 Quadro EC - Catasto fabbricati	78
Capitolo 13 - Quadri mobiliari	83
13.1 Quadri mobiliari	84
13.1.1 Quadro EN.....	84
13.1.2 Quadro EO - Azioni, titoli, quote di partecipazione	85
13.1.3 Quadro EP.....	86
13.1.4 Quadro EQ - Navi e imbarcazioni.....	87
13.1.5 Quadro ER - Rendite, crediti e altri beni	88
Capitolo 14 - Quadri ES ed ED donazioni e passività	90
14.1 Quadro ES - Donazioni e liberalità.....	91
14.2 Quadro ED - Passività.....	93
Capitolo 15 - Quadro EE e quadro EF	96
15.1 Quadro EE - Prospetto riepilogativo dell'attivo ereditario e quadro EF - Liquidazione imposte da autoliquidarsi.....	97

Premessa

Il decesso di un soggetto ha per il nostro ordinamento una duplice rilevanza:

- da un lato una **rilevanza civile** in quanto permette la trasmissione di beni e diritti;
- dall'altro una **rilevanza fiscale** in quanto questa trasmissione di beni e diritti comporta un passaggio di ricchezza che deve essere oggetto di tassazione indiretta.

Il legislatore fiscale infatti, reputando la successione (e la conseguente nuova titolarità di beni e diritti del *de cuius* in capo all'erede) un arricchimento del ricevente-erede, ritiene congruo assoggettarla ad imposizione fiscale.

Ci sono comunque dei casi in cui si è **esonerati**.

Con il D.Lgs. 18.09.2024, n. 139, rubricato *“Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'iva”* (pubblicato su G.U. 2.10.2024, n. 231) sono state introdotte significative modifiche al sistema tributario italiano, con particolare riguardo all'imposta di successione e donazione, all'imposta di registro, all'imposta di bollo e ad altri tributi indiretti diversi dall'iva. Le modifiche introdotte avranno un impatto significativo sia sui contribuenti che sull'amministrazione finanziaria.

Il decreto delegato tratta anche dei trasferimenti d'azienda in ambito familiare. Nel caso di passaggio a favore dei discendenti e del coniuge di quote sociali e azioni di società di capitali e di società cooperative, l'esclusione dalla tassazione si applica quando per effetto del trasferimento è acquisito il controllo di diritto (secondo quanto previsto dal Codice Civile) o vi sia un controllo già esistente. L'agevolazione però è subordinata al mantenimento del controllo da parte degli aventi causa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento. L'esclusione da tasse vale anche per i trasferimenti di quote sociali e azioni di società residenti in Paesi dell'Unione Europea, dello Spazio economico europeo (SEE) o degli Stati che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.

Vengono poi chiariti i contorni del momento riguardante la tassazione dei trust. L'imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari. Ma si potrà prevedere il prelievo anche in un momento anticipato, ossia quando il *trustee* presenterà la dichiarazione di successione o quando verranno conferiti i beni nel trust. In tale circostanza, avverrà la tassazione senza far scattare poi un prelievo aggiuntivo quando i beni saranno trasferiti al beneficiario.

Dal 1.01.2025 il pagamento del prelievo riferito ad atti da registrare a termine fisso passerà dal modello F24, quindi anche con la possibilità di compensazione.

Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta (quindi il 3.10) ma le disposizioni in esso contenute avranno effetto solo a partire dall'1.01.2025. Si applicheranno cioè alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire da tale data.

Capitolo 1

La nuova imposta di successione

1.1 Le novità in materia di imposte sulle successioni

Il D.Lgs. 18.09.2024, n. 139 introduce numerose modifiche alle leggi italiane in materia di imposte sulle successioni e donazioni, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, e tributi speciali.

In particolare, il provvedimento propone la razionalizzazione della disciplina dei singoli tributi, l'introduzione del sistema di autoliquidazione per l'imposta sulle successioni e per l'imposta di registro, e la semplificazione delle procedure di accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale.

1.1.1 Le novità dei trasferimenti di partecipazioni sociali e di aziende a favore del coniuge o dei discendenti

Cessione di azienda

Art. 1, lett. d) D.Lgs. 18.09.2024, n. 139

La norma introduce:

- la possibilità, nei casi di cessioni riguardanti l'azienda nella sua interezza o specifici complessi aziendali, di applicare separatamente le aliquote concernenti i trasferimenti a titolo oneroso delle distinte tipologie di beni che compongono l'azienda o il singolo ramo, a condizione che sia possibile imputare ai vari beni una quota parte del corrispettivo
- la previsione, che la base imponibile dell'imposta di registro, dovuta per i trasferimenti di aziende o diritti reali su di esse, è determinata assumendo il valore venale complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento e sottraendo le passività, così come indicato nel nuovo art. 51 Tur.

Facilitati i trasferimenti di partecipazioni sociali e di aziende a favore del coniuge o dei discendenti. Nei casi di trasferimento a favore dei discendenti e del coniuge di quote sociali e azioni di società di capitali e cooperative, è prevista l'esclusione dall'imposta di successione e donazione quando si trasferisce anche il controllo della società o si integra un controllo già esistente (e tale controllo viene detenuto per almeno 5 anni). È con l'art. 1, lett. d) D.Lgs. 18.09.2024, n. 139 delle imposte di successione e donazione che vengono facilitati i trasferimenti di partecipazioni sociali e di aziende a favore del coniuge o dei discendenti (modificando l'art. 3, c. 4-ter, T.U. Imposta Successioni e Donazioni).

Viene **differenziata la disciplina degli adempimenti cui è subordinata l'esenzione.**

<p>Aziende o rami di esse</p>	<p>In caso di aziende o rami di esse, il beneficio dell'esenzione dall'imposta di successione e donazione si applica a condizione che i beneficiari proseguano l'esercizio dell'attività di impresa per almeno 5 anni.</p>
<p>Quote e azioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per le quote sociali e le azioni delle società di capitali, il beneficio dell'esenzione dall'imposta di successione e donazione si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento. In caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento. • Una novità interessante è che il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti.
<p>Presentazione della successione e di apposita dichiarazione</p>	<p>Rimane fermo che gli aventi causa in tutti questi casi devono rendere, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso; il mancato rispetto delle richiamate condizioni comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista per gli omessi versamenti (30% dell'importo non versato) dall'art. 13 D.Lgs. 18.12.1997, n. 471, nonché degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.</p>
<p>Due possibili interpretazioni del decreto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le 2 possibili interpretazioni del decreto in questione riguardano la sua data di entrata in vigore e la sua natura retroattiva. • La prima interpretazione, come indicato nelle bozze del testo, suggerisce che le misure si applicheranno solo dal 1.01.2025. • La seconda interpretazione, sostenuta da una parte della dottrina, propone che le nuove disposizioni siano interpretate come norme retroattive. • La differenza sostanziale tra le 2 interpretazioni risiede nelle implicazioni per gli eredi di individui deceduti prima del 2025. • Nel primo caso, gli eredi non potrebbero beneficiare delle nuove misure, più favorevoli, creando una discriminazione ingiustificata. • Nel secondo caso, invece, le nuove regole si applicherebbero anche a casi di successione avvenuti prima del 2025, eliminando tale discriminazione.

1.1.2 Limiti alla deducibilità dei debiti

Oggetto della modifica

Modifica dell'art. 22 T.U. (D.Lgs. 26.04.1990, n. 346) relativo alle limitazioni alla deducibilità dei debiti presenti nella massa ereditaria

Art. 22 (nuovo c. 2) (Limiti alla deducibilità dei debiti) D.Lgs. 26.04.1990, n. 346

- I debiti contratti dal defunto negli ultimi 6 mesi sono deducibili nei limiti in cui il relativo importo è stato impiegato nei seguenti modi:
 1. nell'acquisto di beni soggetti a imposta indicati nella dichiarazione della successione o di beni che, anteriormente all'apertura della successione, sono stati distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto;
 2. nell'estinzione di debiti tributari e di debiti risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno 6 mesi all'apertura della successione;
 3. in spese di mantenimento e spese mediche e chirurgiche, comprese **quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sostenute dal defunto per sé e per i familiari a carico; le spese di mantenimento sono deducibili per un ammontare mensile di € 516 per il defunto e di € 258 per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi interi.** Negli stessi limiti sono computati, per la determinazione del saldo dei conti correnti bancari, gli addebitamenti dipendenti da assegni emessi e da operazioni fatte negli ultimi sei mesi. Le disposizioni del presente comma non si applicano per i debiti contratti, le operazioni fatte e gli assegni emessi nell'esercizio di imprese o di arti e professioni.
- Tali debiti sono deducibili nei limiti in cui il relativo importo è stato impiegato nei suindicati modi.

1.1.3 Procedure e termini

Modifica dell'art. 27 T.U. sulle successioni in tema di procedure di liquidazione dell'imposta. L'art. 1 introduce il principio di autoliquidazione dell'imposta sulle successioni, superando l'attuale sistema che prevede la liquidazione della stessa da parte dell'ufficio.

Nuovo ruolo Agenzia delle Entrate

La successione è dichiarata non più all'ufficio del registro, bensì al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Principio di autoliquidazione

- Introdotta il principio di autoliquidazione dell'imposta non è più liquidata dall'ufficio, bensì dai soggetti obbligati al pagamento (autoliquidazione). Resta fermo che l'autoliquidazione avviene nuovamente, in caso di successiva dichiarazione sostitutiva o integrativa.
- Agli uffici è affidato il controllo dell'autoliquidazione
- Definita imposta principale quella autoliquidata dal soggetto obbligato al pagamento, nonché quella liquidata dall'ufficio a seguito dei controlli sulla regolarità dell'autoliquidazione.
- Resta ferma la natura complementare dell'imposta o della maggiore imposta liquidata in sede di accertamento d'ufficio o di rettifica.

FAQ

Domanda	Si chiede di sapere visto che è stato introdotto il principio di autoliquidazione dell'imposta, se si passa da una tripartizione ad una bipartizione dell'imposta di successione.
Risposta	La risposta è affermativa. Il principio di autoliquidazione dell'imposta ha introdotto una bipartizione, per cui sopravvivono nel sistema: <ul style="list-style-type: none">- l'imposta principale (autoliquidata);- quella complementare, liquidata in sede di accertamento o rettifica.

Capitolo 2

Dichiarazione di successione

2.1 Dichiarazione di successione

Modificato l'art. 28 in tema di **dichiarazione** di successione.

Invio telematico dichiarazione di successione

La dichiarazione della successione è presentata non più all'ufficio del registro, **ma per via telematica con modalità stabilite mediante provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.**

La spedizione mediante **raccomandata viene riservata ai soli soggetti non residenti**, che comunque possono spedire la dichiarazione mediante altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

In tal caso, la dichiarazione si intende presentata alla data di spedizione.

Trust testamentario

Con le modifiche al c. 2 i *trustee*, per il caso di trust testamentario, sono indicati tra i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione.

È **obbligatorio** a pena di nullità redigere la **dichiarazione sulla base del modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate**. Resta fermo che tale dichiarazione deve essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale.

Art. 28 (dichiarazione della successione)

1	<ul style="list-style-type: none">La dichiarazione della successione è presentata con le modalità telematiche stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.Per i soggetti non residenti, la dichiarazione può essere spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In tal caso, la dichiarazione si intende presentata alla data di spedizione.
2	Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali nonché i <i>trustee</i> , in caso di trust testamentario; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari.
3	La dichiarazione della successione, a pena di nullità, è redatta sul modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate ed è sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale.
4	Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera omessa se presentata da uno solo.

5	I chiamati all'eredità e i legatari sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell'art. 31, hanno rinunciato all'eredità o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'art. 528, c. 1 c.c., e ne hanno informato l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate , allegando copia autentica della dichiarazione di rinuncia all'eredità o copia dell'istanza di nomina autenticata dal cancelliere del tribunale .
6	Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all'art. 13, c. 4, e dall'erogazione di rimborsi fiscali che dà luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o <i>Identico integrativa</i> . <i>Si applicano le disposizioni dei cc. 1, 3 e 8.</i>
6-bis	I rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle Entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all'eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l'eredità è devoluta per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all'eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato all'Agenzia delle Entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di trasmissione della comunicazione di cui al primo periodo.
... cc. 7 e 8 omissis...	

2.2 Contenuto della dichiarazione di successione

Novità dichiarazione di successione	
Modifiche all'art. 29 T.U. sul contenuto della dichiarazione di successione	
•	Nella dichiarazione di successione non è più dunque necessario indicare gli estremi degli atti di alienazione a titolo oneroso effettuati negli ultimi 6 mesi, con l'indicazione dei relativi corrispettivi.
•	Non è più necessario indicare in dichiarazione i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di alienazioni di beni negli ultimi 6 mesi.
•	La dichiarazione deve indicare il valore netto dell'asse ereditario, in luogo del valore globale netto.

Le modifiche riportate in tabella introducono poi un nuovo art. 29, c. 2-*bis* T.U. successioni secondo il quale il contenuto e gli allegati della dichiarazione può essere modificato con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate per eliminare progressivamente le informazioni e la documentazione che non risultano più rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta o che l'Agenzia può acquisire direttamente.

Art. 29 (contenuto della dichiarazione)

1	<ul style="list-style-type: none">• Dalla dichiarazione della successione devono risultare:<ul style="list-style-type: none">a) le generalità, l'ultima residenza e il codice fiscale del defunto;b) le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredità e dei legatari, il loro grado di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie;c) la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori;e) i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di assunzioni di debiti negli ultimi 6 mesi, con l'indicazione dei documenti di prova;f) gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari, comprese quelle presunte di cui all'art. 1, c. 3, con l'indicazione dei relativi valori alla data di apertura della successione;g) i crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione a ruolo della causa e delle generalità e residenza dei debitori;h) i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui all'art. 12, c. 1, lett. e);i) le passività e gli oneri deducibili, con l'indicazione dei documenti di prova;l) il domicilio eletto nello Stato Italiano dagli eredi o legatari residenti all'estero;m) il valore netto dell'asse ereditario;n) le riduzioni e detrazioni di cui agli artt. 25 e 26, con l'indicazione dei documenti di prova;n-bis) il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse ipotecarie.
2	Se il dichiarante è un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo gli elementi di cui al c. 1, lett. a) e b), nonché quelli di cui alle lett. c), i), n) e n-bis) limitatamente all'oggetto del legato, alla lett. f) limitatamente alle donazioni a suo favore e alla lett. l) limitatamente al suo domicilio.
2-bis	Il contenuto e gli allegati della dichiarazione possono essere modificati con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate per eliminare progressivamente le informazioni e la documentazione che non risultano più rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta o che l'Agenzia può acquisire direttamente.
3	Le somme e i valori sono indicati con arrotondamento all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.

2.3 Allegati alla dichiarazione

Modificato l'art. 30 in tema di allegati alla dichiarazione di successione.

Art. 30 (allegati alla dichiarazione)

- Alla dichiarazione devono essere allegati:
 - a) il certificato di morte o la copia autentica della sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta;
 - b) il certificato di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con lui, nonché i documenti di prova della parentela naturale;
 - c) la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione
 - d) la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi;
 - 1 g) la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario di cui all'art. 15, c. 1, e all'art. 16, c. 1, lett. b), nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lett. c) dello stesso articolo e comma;
 - h) la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;
 - i) i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli artt. 25 e 26;
 - i-bis) il prospetto di liquidazione **dell'imposta sulle successioni**, delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse **per i servizi ipotecari**. Le quietanze di versamento delle predette imposte o tasse sono conservate dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica, previsto dall'art. 27, c. 3.

2 Se il dichiarante è un legatario, alla dichiarazione devono essere allegati soltanto i documenti di cui al c. 1, lett. a), b) e c), nonché quelli di cui alle lettere successive limitatamente all'oggetto del legato.

3 I certificati di morte e di stato di famiglia possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui all'art. 46 T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

... cc. da 3-bis a 5 omissis...

6 Per i documenti provenienti da pubbliche amministrazioni che non siano stati rilasciati entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, compresi **la dichiarazione** di cui all'art. 13, c. 2, e le attestazioni o altri documenti relativi alle riduzioni e alle detrazioni di cui agli artt. 25 e 26, si applica, purché alla dichiarazione sia allegata copia della domanda di rilascio, la disposizione dell'art. 23, c. 4.